



## COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LORO CONVIVENZA CON I CITTADINI

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale con  
deliberazione n. 5 del 09/04/2026 - L.R. n. 33/2009

### Titolo I – PRINCIPI

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli

animali e il principio della corretta convivenza con essi.

4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla legge regionale **L.R. n. 33/2009** per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.

6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.

## **Art. 2 - Competenze del Comune.**

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie

nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.

2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con la Provincia la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

## **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 3 - Definizioni**

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

### **Art. 4 - Ambito di applicazione.**

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio comunale.

### **Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali.**

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animale d'affezione è tenuto a:

a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie

b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;

c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;

d) iscriverlo all'anagrafe regionale;

e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;

g) Controllare l'attività riproduttiva attraverso la sterilizzazione. La sterilizzazione è sempre obbligatoria per i gatti di sesso maschile e femminile che siano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, tali gatti devono inoltre essere identificati da microchip, registrati all'anagrafe degli animali d'affezione;

h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;

i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.

3. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

4. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

## **Art. 6 – Divieti e prescrizioni.**

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare, la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.

5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.

6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o

poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.

9. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.

10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

11. E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.

13. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

14. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.

15. E' vietata qualsiasi pratica che possa alterare a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte agli animali detenuti, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico

veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;

16. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.

17. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.

18. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, e' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare , e la detenzione permanente dei conigli in gabbia deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

19. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

20. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

21. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

22. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.

23. E' vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, l'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.

24. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

25. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

26. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

27. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

28. E' vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare.

29. E' vietato vendere animali ai minorenni

30. E' vietato conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare) non protetti dalla normativa,

al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua, è vietato metterli sul ghiaccio.

### **Art. 7 - Abbandono di animali.**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

### **Art. 8 - Avvelenamento di animali.**

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia a, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'istituto zooprofilattico

sperimentale territorialmente competente secondo modalità e procedure previste dalla legislazione vigente.

4. Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente o il medico veterinario, previa informazione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente, assicurano l'invio di materiali utili agli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici e nel caso di decesso le carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio con le modalità previste dalla legislazione vigente.

5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative

necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

## **Art. 9 - Divieto di accattonaggio con animali.**

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Gli animali utilizzati per la pratica dell'accattonaggio saranno sottoposti a confisca nel caso in cui non vi sia un legame affettivo tra il detentore e l'animale utilizzato per la pratica dell'accattonaggio. Nel caso in cui risulti presente il legame affettivo, l'animale dovrà essere sottoposto ad applicazione sottocutanea del microchip e a iscrizione in anagrafe, qualora tali obblighi identificativi risultino disattesi.

3. Gli animali sottoposti a confisca potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

### **Art. 10 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in

iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

**Art. 11 – Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali e di utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.**

1. Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana e del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, nonché per la protezione del patrimonio pubblico, degli animali e dell'ambiente è vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio di categoria F2 e F3 nonché di articoli pirotecnici teatrali, ancorché di libera vendita su tutto il territorio comunale.

2. Ogni anno a partire dal mese di novembre e con almeno due mesi di anticipo rispetto a festività locali, il Comune anche con la collaborazione delle Forze dell'Ordine nazionali e locali e delle Associazioni per la tutela degli animali, organizza campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sul rispetto del presente regolamento. Il Comune, anche in collaborazione delle citate Associazioni organizza altresì iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini in età scolare.

**Art. 12 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido**

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

### **Art. 13 – Fuga, cattura, uccisione di animali**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con

specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche e soltanto previo benestare dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

4. Chiunque sia sanzionato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo soggiacciono alla chiusura dell'attività per un periodo di trenta giorni. L'Ufficio competente per la tutela degli animali provvederà a segnalare all'ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori del servizio veterinario ASL) le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

## **Art. 14 - Soccorso animali**

Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare

un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

## **Art. 15 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali**

1. Il titolare dell'esercizio di un allevamento e di un esercizio commerciale è tenuto:

a) a mantenere gli animali nel rispetto delle esigenze etologiche della specie

b) a individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario dell'attività, responsabile per i trattamenti sanitari, per le condizioni di detenzione degli animali e per il rispetto delle loro caratteristiche etologiche che ha l'onere di verificare, periodicamente ed almeno con cadenza settimanale, le condizioni di salute degli animali presenti nella struttura, rilasciando la relativa certificazione da consegnare all'acquirente al momento dell'acquisto;

2. Non detenere specie tra esse incompatibili nel medesimo locale o in un medesimo contenitore animali che per loro natura vivono solitari.

3. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

4. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

5. E' vietato il commercio di animali da compagnia su aree pubbliche e non sono altresì consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali in aree anche private.

6. È vietata la vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali a meno di presentazione, da parte dell'acquirente, di un certificato medico-veterinario che ne indichi la necessità per esigenze sanitarie o per l'impossibilità dell'animale di abituarsi a prede morte.”

7. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.

8. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.

9. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

10. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere

consegnati dagli esercenti all' Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.

11. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.

12. La cessazione dell'attività di commercio di animali di affezione va comunicata al competente ufficio del comune e al servizio veterinario competenti territorialmente, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione, entro quindici giorni prima della effettiva cessazione. Gli animali invenduti dovranno comunque essere dati in adozione gratuita a privati cittadini o a Onlus per la protezione degli animali per il loro inserimento in famiglia o dovranno essere mantenuti presso strutture autorizzate con oneri a carico del titolare dell'attività commerciale fino al momento della loro adozione, che dovrà avvenire a titolo gratuito.

13. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.

14. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle

necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

15. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

### **Art. 16 – Macellazione degli animali**

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

### **Art. 17 - Inumazione di animali**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 con autorizzazione

del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.

2. Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

### **Art. 18 – Scelte alimentari**

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene garantita, a chiunque ne faccia richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, oppure vegan (nessun prodotto di origine animale), così come previsto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica senza alcun certificato medico.

2. Le uova, devono provenire da agricoltura biologica e quando non disponibili da allevamenti all'aperto.

3. I bandi di gara per l'appalto di mense dovranno prevedere punteggi premianti ad iniziative rivolte alla sostituzione di prodotti di origine animali con prodotti vegetali ovvero alla formulazione di menu con un limitato apporto di prodotti animali e ad iniziative di formazione ed informazione rivolte a personale ed utenti sull'impatto ambientale provocato dagli allevamenti intensivi.

## **Art. 19 – Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

## **Titolo IV - CANI**

### **Art. 20**

**Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico**

1.Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.

2.Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

3.Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

4. I cani accompagnati proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi

consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo. I gatti, se sono alloggiati in un trasportino.

6. Ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.

7. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

.

## **Art. 21 - Guinzaglio e museruola**

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

2. nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza

guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

## **Art. 22 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione**

1. L'Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato o con garante un Associazione riconosciuta di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati.

## **Titolo V – GATTI**

## **Art. 23 - Definizione dei termini usati nel presente titolo**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

## **Art. 24 - Tutela dei gatti liberi**

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

## **Art. 25 - Compiti dell'Azienda ASL**

1. L'Azienda ASL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed Associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

## **Art. 26 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e**

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il

sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria ASL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.

2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 27 - Colonie feline**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia

al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

### **Art. 28 - Alimentazione dei gatti**

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

## **TITOLO VI - EQUINI**

### **Principi distintivi**

- 1) Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
- 2) Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro esclusione dalla macellazione.

### **Norme generali**

- 1) Il cavallo (da intendersi da qui in poi come equidi in generale) è un essere senziente e va tutelato allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.
- 2) Chiunque venga a contatto con il cavallo nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
- 3) Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere del cavallo e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici

primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).

- 4) Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato.
- 5) Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. n. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011.
- 6) Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. E' altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
- 7) E' vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario. L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari viene regolamentata dal D.L. 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).
- 8) La soppressione del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo.

9) Chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sarà punito a norma dell'articolo 727 del C.P. comma 2, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a €10.000,00.

## **Titolo VII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI**


### **Art.45 – Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali.**

1. Su tutto il territorio comunale vengono incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi al modello animale, come già espresso nel Decreto nazionale e nella Direttiva europea legiferanti in materia, contribuendo anche economicamente allo sviluppo e alla convalida degli stessi e formando personale esperto nelle 3R anche corsi di approfondimento all'interno di Università e Centri di ricerca.

2. Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in Centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi e non autorizzando, se non in casi eccezionali, l'apertura di nuovi stabilimenti allevatori e fornitori di animali da utilizzare per fini scientifici.

2. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione dei comuni limitrofi. Gli animali che

secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali comprese le guardie ecologiche volontarie, guardie zoofile e di protezione ambientale.



## **VIII TITOLO TUTELA DEGLI ANIMALI CITES**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche alle attività di spettacolo viaggiante esercitate su aree private.
2. I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con l'utilizzo di animali sono in ogni caso obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006 (Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti) e successive modificazioni, che si intendono recepite in questo Regolamento come requisiti minimi.

## **Disposizioni generali per la detenzione, l'esposizione e l'utilizzo di animali presso attività di spettacolo viaggiante**

### **Norme generali**

1. In nessun caso, gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura ( circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento .

3. L'area di attendamento dei circhi deve essere delimitata, a cura dei gestori dei circhi stessi, con doppia recinzione.

È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali utilizzati o esposti in attività di spettacolo viaggiante, inclusa la sottoposizione a percosse, frustrate o a sforzi eccessivi, fatiche e rigori climatici.

4. L'autorizzazione all'esercizio di attività che prevedono l'utilizzo o l'esposizione di animali è sempre rilasciata previo parere del Servizio Veterinario dell'ASL competente ed è subordinata al rispetto delle prescrizioni dallo stesso dettate.

5. Gli animali devono essere custoditi con cura, in spazi idonei a consentire loro piena libertà di movimento anche in relazione alla taglia, adeguatamente nutriti e rifocillati e riparati dal sole e dalle intemperie. Devono inoltre avere la possibilità di

proteggersi in aree riparate dal vento o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide, anche rispetto alle caratteristiche di specie, devono disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra. Le disposizioni di cui all'allegato 3 formano parte integrante del presente articolo e forniscono i requisiti minimi da rispettare per la detenzione di differenti specie di animali.

6 Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

7. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale e imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati.

8. Luoghi di detenzione degli animali, sia interni che esterni, devono garantire il mantenimento di temperature adeguate anche in caso di eventi atmosferici estremi

9. Per eventuali fotografie con il pubblico, effettuabili esclusivamente senza flash.

.

## **Somministrazione del cibo**

1. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto da medico veterinario e aggiornato all'anno corrente e alle singole specie detenute.
2. Il cibo deve essere somministrato in modo che ogni animale ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.
3. Il cibo deve essere di buona qualità e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.
4. La dieta deve risultare completa e bilanciata.
5. È espressamente vietato privare gli animali di cibo e acqua, anche quale metodo di addestramento.
6. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti o rane) per l'alimentazione degli animali, anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. È fatto divieto di utilizzo di animali vivi, anche acquistati presso negozi specializzati, per l'alimentazione di altri animali a meno di certificato medico veterinario che ne indichi la

necessità per esigenze sanitarie o per l'impossibilità dell'animale ad abituarsi a prede morte.

7. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quegli animali la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori per la somministrazione dell'acqua devono risultare non pericolosi e facilmente lavabili.

...

# ALLEGATO 1 – CRITERI MINIMI DI DETENZIONI DIVISI PER SPECIE

## 1. Elefanti

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti, in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre, entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

### **Strutture Interne**

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo.

Clima: temperatura superiore a 15°C.

Terreno: lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

**N.B.:** L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a

cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

### **Strutture esterne**

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

### **Altri fattori**

Strutture interne ed esterne: in caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni metereologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata

essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. È necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre, devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## **2. Grandi felini**

### **Strutture interne**

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.  
Terreno: lettiera di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle

unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

### **Strutture esterne**

Dimensioni: almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre, devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

### **Altri fattori**

Strutture interne ed esterne: generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre, all'occorrenza, dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

### **3. Orsi**

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

#### **Strutture interne**

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere

predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

8. il Comune può dettare ulteriori condizioni per il  
**ALLEGATO 3 – CRITERI MINIMI DI DETENZIONI  
DIVISI PER SPECIE**

### **1. Elefanti**

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti, in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre, entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

#### **Strutture Interne**

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo.

Clima: temperatura superiore a 15°C.

Terreno: lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

**N.B.:** L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli

animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

### **Strutture esterne**

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

### **Altri fattori**

Strutture interne ed esterne: in caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni metereologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. È necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre, devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## **2. Grandi felini**

### **Strutture interne**

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: lettiera di paglia, isolata dal freddo, tavole

per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

### **Strutture esterne**

Dimensioni: almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre, devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

### **Altri fattori**

Strutture interne ed esterne: generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre, all'occorrenza, dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

### **3. Orsi**

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

#### **Strutture interne**

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere

predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

### **Strutture esterne**

Dimensioni: per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1- 2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre, devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

### **Altri fattori**

Strutture interne ed esterne: deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

## **4. Camelidi**

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica

la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

### **Strutture interne**

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

### **Strutture esterne**

Dimensioni: lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

### **Altri fattori**

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini. Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché

addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre, possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati. 5.

## **5. Zebre**

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

### **Strutture interne**

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

### **Struttura esterna**

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

### **Altri fattori**

Strutture esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

## **6. Scimmie**

### **6.1 Babbuini**

#### **Strutture interne**

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

Terreno: lettiera di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

#### **Strutture esterne**

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

#### **Altri fattori**

Strutture interne ed esterne: gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. A ogni modo, gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i

requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso. Alimentazione: gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

## **6.2 Scimmie cappuccine**

### **Strutture interne**

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

### **Strutture esterne**

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

### **Altri fattori**

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli. Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, ecc.

## **7. Rinoceronti**

### **Strutture interne**

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

## **Strutture esterne**

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre, devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## **8. Ippopotami**

### **Strutture interne**

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

### **Strutture esterne**

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre, devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

## **9. Giraffe**

### **Strutture interne**

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto. Clima: temperatura superiore ai 15°C.

### **Strutture esterne**

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: non sdrucchiolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

## **10. Foche**

Le foche devono disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8.8 m<sup>3</sup> per 2 animali e 2 m<sup>3</sup> in più per ogni animale aggiuntivo).

Inoltre, devono disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno. L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

## **11. Bisonti, bufali e altri bovidi**

### **Strutture esterne**

Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più).

### **Altri fattori**

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al

benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

## **12. Struzzi e altri ratiti**

### **Strutture interne**

Dimensioni: 15 mq per animale.

### **Strutture esterne**

Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più).

### **Altri fattori**

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

